

	<h1>COMUNE DI ACERNO</h1> <p>(Provincia di Salerno)</p> <p>C.F./P. IVA: 00552610651 - Via Rimembranza 8 - 84042 Acerno (SA) Tel. 089/9821211 - Fax 089/9821227</p> <p>www.comune.acerno.sa.it - PEC protocollo@comune.acerno.sa.it</p> <p>AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI: PEC ufficiotecnico@pec.comune.acerno.sa.it</p>
---	---

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE

CAPITOLATO SPECIALE

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL SERVIZIO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento a terzi del servizio di gestione, custodia e manutenzione ordinaria del complesso della piscina comunale compresi fabbricato servizi, spogliatoi e accessori (aiuole, solarium, campo di beach volley non agonistico). Le aree, immobili e beni strumentali mediante i quali l'attività verrà esercitata, secondo le modalità stabilite nel presente capitolato speciale, sono costituite:

- Vasca principale centrale scoperta
- Vasca principianti scoperta
- Impianti di filtraggio, di ricircolo, di depurazione, elettrico, idraulico, termico a servizio di entrambe le vasche (gli impianti sono del tipo sottotraccia confluenti in un locale interrato accessibile ove sono presenti anche le camere di manovra, quadri elettrici e caldaie)
- Locale servizi comprensivo di W.C., spogliatoi, locali docce, reception, ripostigli, arredi e dotazioni di sicurezza (estintori, idranti, segnaletica);
- Locale servizi ristoro automatizzato;
- Campo non agonistico di beach volley;
- Aiuole e aree pavimentate per ombrelloni (solarium);
- Percorsi pavimentati di comunicazione interna;

ARTICOLO 2: DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di **ANNI DUE CON SCADENZA** a decorrere dalla data di consegna, prorogabile per un ulteriore anno ad insindacabile giudizio e necessità dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 3: CORRISPETTIVO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

Come corrispettivo della concessione del servizio in gestione, il Concessionario riconoscerà all'Amministrazione comunale di Acerno un **canone** di complessivi vo, per anni due, di **€ 1.000,00 (euro mille/00)** che potrà variare in aumento e non in diminuzione, in funzione dell'offerta economica resa dal concessionario in sede di procedura aperta di gara. Il Concessionario si assume inoltre l'onere economico per i consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento.

ARTICOLO 4: CONSEGNA E ALLESTIMENTO DI LOCALI E IMPIANTI

I locali e gli impianti sono forniti al concessionario in perfetto stato di funzionamento, e comunque allo stato in cui si trovano al momento della stipula del contratto di concessione.

Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla consegna il concessionario provvederà, a propria cura e spese a richiedere, presso gli enti fornitori, la voltura a proprio nome delle utenze (acqua, energia elettrica, ecc.).

Il concessionario potrà proporre, nel corso della gestione, a propria cura e spese, migliorie permanenti a completamento di quanto indicato al presente Capitolato. Resta ovviamente ferma la condizione che non è consentito introdurre alcuna modifica senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di interventi resi necessari da modifiche normative emanate nel corso della vigenza del contratto, gli stessi saranno a carico del Concessionario qualora si configurino come rientranti nell'ambito della manutenzione ordinaria; viceversa saranno a carico del Comune di Acerno, qualora ricadano nella manutenzione straordinaria, così come definita dal successivo articolo 11.

Allo scadere del contratto, o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, il concessionario dovrà rimuovere le attrezzature mobili da esso fornite, senza alcun onere a carico del Comune. In caso di mancata rimozione il Comune provvederà direttamente, addebitando al concessionario tutti gli oneri sostenuti.

Il concessionario è tenuto, allo scadere del contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, a restituire al Comune la piscina in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e pulizia, fatto salvo il normale logorio d'uso.

Alla riconsegna della piscina sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, specifico inventario dei beni immobili e mobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario. In caso di inottemperanza a tale obbligo, il Comune detrarrà dalla cauzione di cui al successivo art. 20, l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati sui detti beni.

ARTICOLO 5: DISPONIBILITÀ DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTREZZATURE

Il Comune metterà a disposizione del concessionario gli immobili, gli impianti e le attrezzature di cui all'art. 1 del presente capitolato con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dell'attività. In tale occasione sarà redatto apposito verbale di consegna.

Tale verbale, in duplice esemplare, viene redatto e sottoscritto in contraddittorio tra il concessionario e il Responsabile del procedimento designato dall'Amministrazione.

ARTICOLO 6: REQUISITI

L'affidatario della concessione sarà scelto tra uno degli operatori rientranti nelle seguenti categorie in possesso dei requisiti appresso specificati:

- CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano);
- CIP (Comitato Italiano Paralimpico);
- Federazioni Sportive Nazionali;
- Enti di Promozione Sportiva o discipline sportive associate;
- Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte alla sezione A prevista dall'articolo 11 c.2 della L.R.C. N.18/2013, che garantiscano:
- Imprese o società commerciali o cooperative (anche sociali), la cui attività, come risultante dal certificato della Camera di Commercio, ricomprenda la gestione di impianti sportivi.

A - Requisiti di ordine generale:

- Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. n.50/2016;

B - Requisiti speciali:

- Assenza di situazioni debitorie nei confronti della Stazione Appaltante. In presenza di posizioni debitorie nei confronti della Stazione Appaltante, le stesse dovranno essere ripianate entro la data di presentazione della domanda di partecipazione;
- Svolgere attività sportive e/o sociali, senza fini di lucro. Tale situazione deve essere espressamente previsto nel proprio statuto/atto costitutivo;
- Il rappresentante legale ed i componenti degli organi direttivi non devono ricoprire cariche sociali in altri soggetti partecipanti alla medesima procedura di selezione;
- Il soggetto giuridico partecipante alla selezione deve essere costituito da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, con atto costitutivo e statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o della scrittura privata registrata.
- Possesso all'interno del proprio organico o con contratto di servizio o collaborazione anche non subordinata, di specifiche figure professionali in possesso della qualifica di bagnino rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto, dalla società nazionale di salvamento o altri organismi a questi affiliati. Tali figure devono essere assicurate durante il periodo di svolgimento dell'attività dell'impianto, a garanzia della sicurezza ed assistenza dei bagnanti e per lo svolgimento di eventuali attività didattiche.

ARTICOLO 7: DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'AFFIDAMENTO

Dovranno essere prodotte dal concessionario prima della stipula del contratto di concessione:

- La prova di avvenuto versamento del canone di concessione in un'unica soluzione (da esibire al momento della stipula)
- Polizza assicurativa per la copertura di Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) derivante dall'attività svolta con massimale unico non inferiore ad €. 1.000.000,00 per i danni a persone, animali e cose incluso anche il personale del Comune di Acerno, a qualunque titolo presenti nell'impianto, e verso propri eventuali prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti massimali € 1.000.000,00 per sinistro con limite di € 500.00,00 per persona.
- Garanzia fideiussoria per un importo pari ad €. 5.000,00 (cinquemila) quale garanzia degli obblighi per le responsabilità dirette ed indirette poste a carico del Concessionario per effetto del Contratto sottoscritto.
- Documentazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 8: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario sarà tenuto a svolgere tutte le attività occorrenti per il corretto funzionamento della piscina, nell'osservanza delle seguenti condizioni minime e tenuto presente che gli obblighi del Comune sono esclusivamente quelli elencati in via residuale al successivo art. 11 del presente Capitolato:

- a) Avviamento delle strutture in ordine alla pulizia generale: vasche, locali, sanificazione iniziale, pulizia delle aree verdi e solarium, riempimento delle vasche e quant'altro necessario per l'uso corretto delle strutture;
- b) Esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti tali da consentire continuità ed efficienza gestionale degli impianti come descritti all'art.1;
- c) Pulizia, sanificazione e disinfezione di tutti i vani, impianti accessori e pertinenze con procedure di pulizia aggiuntiva che si rendessero necessarie per l'igiene ambientale nel corso dei giorni e secondo le prescrizioni dell'A.S.L.
- d) Disinfezione e filtrazione dell'acqua della piscina secondo quanto disposto nella DGR Campania n° 2088/2005 pubblicata sul BURC n° 1 del 3/1/2005, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla DGR n° 3530 del 20/07/2001 – Linee guida per l'esercizio ed il controllo delle piscine ad uso natatorio" e secondo le disposizioni e prescrizioni dell'ASL ed in particolare a lavaggio e controlavaggio giornaliero dei filtri;

- e) Custodia di abiti e oggetti dei bagnanti in sacchetti a perdere o recuperabili previo lavaggio o disinfezione;
- f) Attrezzare l'apposito locale adibito a pronto soccorso nell'impianto natatorio con presidi farmacologici ed attrezzature necessarie, secondo quanto prescritto dall'ASL;
- g) Attrezzare il locale servizi di ristoro automatizzato, posto a monte della vasca principale, con almeno un distributore automatico refrigerato di bevande analcoliche e snack per l'utenza. **Si precisa in tale senso che in questo locale, come nel resto dell'intero complesso, è assolutamente VIETATA la somministrazione diretta di bevande e alimenti, anche se già preconfezionati, o altro rientranti nel novero delle attività di bar, caffè, rosticceria, paninoteca, ristorante, tavola calda ecc.**
- h) Messa a disposizione dell'utenza del solarium un numero minimo di almeno 30 lettini ripiegabili e 30 ombrelloni (forniti direttamente dal concessionario);
- i) Esposizione di un cartello al pubblico, all'ingresso della piscina, indicante il numero massimo di utenti ammissibili entro l'impianto ed il numero massimo di utenti presenti nel turno.
- j) Esposizione al pubblico della vigente normativa igienico sanitaria e delle norme comportamentali per la fruizione dell'impianto
- k) Manutenzione delle aree sistemate a verde;
- l) Applicazione delle tariffe e degli abbonamenti per l'utenza non superiori a quelle stabilite con **Delibera di Giunta Comunale n.111 del 13/12/2016:**
- m) Conduzione dell'impianto nel rispetto delle autorizzazioni e prescrizioni acquisite dall'Ente con particolare riferimento alle prescrizioni dettate dalla Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli;
- n) Segnalare tempestivamente per iscritto all'Ufficio Tecnico ogni disfunzione o guasto riscontrato nell'esercizio degli impianti;
- o) Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore per la tutela ed i rapporti di lavoro che potranno intervenire in corso di gestione;
- p) **Pagamento dell'utenza di energia elettrica, acqua e fornitura gasolio come descritto di seguito:**
Fornitura del gasolio per il funzionamento dell'impianto e fornitura dell'energia elettrica ed acqua, la cui utenza sarà intestata al concessionario;
- q) Nomina di un Responsabile della gestione che sia anche responsabile della corretta applicazione del D.U.V.R.I. appositamente redatto dal concessionario, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

ARTICOLO 9: ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri relativi all'ordinaria gestione della piscina nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nel presente capitolato. Il Comune di Acerno, pertanto, sarà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa al mancato rispetto di tali oneri.

Il concessionario si impegna a non svolgere nella struttura oggetto della concessione e pertinenze nessuna attività che contrasti con le prescrizioni della concessione o che richieda l'abilitazione della struttura a pubblici spettacoli, salvo espresso consenso da concedersi dal Comune di volta in volta.

Per l'esercizio del pubblico servizio e la conduzione degli impianti e delle attrezzature ricreative e sportive la Concessionaria potrà avvalersi delle prestazioni di terzi, precisandosi che l'Amministrazione Comunale si ritiene estranea da qualsiasi responsabilità di gestione per quanto concerne il rapporto di lavoro.

Del pari, il Comune intende rimanere indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per molestie o proteste di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza di danni e pregiudizi derivanti dalla inosservanza da parte della Concessionaria e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati, delle norme legislative e regolamentari che comunque presiedano all'agibilità, esercizio e gestione degli impianti.

La Concessionaria deve inoltre rendersi disponibile all'organizzazione di campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, nonché all'allargamento della base di praticanti le attività sportive.

In ogni caso, per quanto riguarda il materiale mobile ed immobile, di proprietà del Comune, allo scadere del periodo di concessione, tutto dovrà essere riconsegnato al Comune medesimo in perfetta efficienza, come da verbale di inventario salvo il deterioramento (accertato) normale per l'uso, con facoltà del Comune di Acerno di rivalersi sulle garanzie prestate per gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o negligenza della Concessionaria, compresi i danni provocati dagli utenti.

La Concessionaria ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. La Concessionaria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi derivante da mancato adempimento degli obblighi contrattuali, da trascuratezza o da colpa nell'adempimento dei medesimi.

ARTICOLO 10: MANUTENZIONE ORDINARIA

Per "manutenzione ordinaria" si intende il complesso degli interventi necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene. Sotto questa categoria devono ricadere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sottoelencate operazioni.

IMPIANTI TECNOLOGICI:

a) Impianti elettrici e di sicurezza:

1. Controllo linee e dispositivi elettrici (semestrale);

2. Pulizia di lampade, schermi di protezione, globi, vetri, parti trasparenti (secondo necessità);
3. Sostituzione di lampade, lampadine, tubi al neon, prese, apparecchi di comando (secondo necessità);
4. Controllo ed eventuale sostituzione di fusibili, reattori, trasformatori, interruttori crepuscolari (semestrale)
5. Controllo quadri elettrici generali (semestrale)
6. Controllo interruttori sgancio emergenza (semestrale)
7. Controllo impianti di illuminazione di emergenza (trimestrale)
8. Controllo impianti di messa a terra (semestrale)
9. Controllo impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (semestrale).

b) impianti termici:

1. Controllo dell'impianto di riscaldamento, delle reti di distribuzione del fluido termico e prove a regime prima dell'inizio del periodo di funzionamento;

d) impianti antincendio:

1. Verifiche periodiche degli estintori (semestrale)
2. Prove di efficienza e funzionamento dei presidi antincendio fissi (semestrale)

e) impianti idraulici:

1. Controllo delle pompe di sollevamento e dei relativi quadri ed apparati elettrici (semestrale)
2. Controllo dei sistemi idraulici di carico e scarico (semestrale)
3. Controllo pompe di sollevamento, anelli di chiusura, giranti, spazzole motori, regolatori di livello, componenti elettriche ed elettromeccaniche (semestrale)
4. Pulizia generale delle pompe, controllo perdite tubazioni varie, botole e chiusini d'accesso (semestrale)

f) impianto trattamento acqua di piscina:

1. Attuazione di tutte le procedure di controllo e manutenzione previste dall'Atto di Intesa Stato-Regioni del 16/1/2003 e s.m.i e secondo quanto disposto nella DGR Campania n° 2088/2005 pubblicata sul BURC n° 1 del 3/1/2005; svuotamento e sanificazione delle vasche e delle vasche di compenso (semestrale); svuotamento sanificazione e reintegro masse filtri (annuale)
2. Controllo dei requisiti di salubrità delle murature (verifica fenomeni di umidità diffusa e di risalita), controllo dei sistemi di chiusura/aperura dei serramenti interni ed esterni, pavimentazioni interne (annuale)
3. Ispezione e pulizia canali di gronda e pluviali (annuale)
4. Verifica dei serramenti interni ed esterni (semestrale)
5. Tinteggiatura e verniciatura delle parti murarie e delle opere in metallo (secondo necessità)

AREE ESTERNE

1. Irrigazione dei prati, semina, manutenzione, taglio delle superfici erbose, estirpazione di arbusti, manutenzione di siepi (secondo necessità).

SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA

2. Pulizia, lavaggio e sanificazione di pavimenti e rivestimenti di tutti i locali;
3. Raccolta, differenziazione e insacchettamento dei rifiuti;

ARTICOLO 11: ONERI A CARICO DEL COMUNE

Saranno a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree, degli immobili e degli impianti come indicati al precedente art. 1) e con riferimento allo stato e alle caratteristiche esistenti al momento della consegna, purché gli interventi non siano dovuti ad assenza o carenza di manutenzione ordinaria da parte del concessionario. Si precisa che per "manutenzione straordinaria" si intendono opere e modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali dell'edificio; la realizzazione o la sostituzione integrale di impianti tecnologici; le modifiche dell'assetto distributivo delle singole unità immobiliari;

L'Amministrazione fornirà tutte le eventuali indicazioni integrative cui la Ditta concessionaria dovrà attenersi per quanto riguarda la manutenzione degli impianti e delle attrezzature anche ai fini igienico-sanitari.

ARTICOLO 12: PERSONALE

Il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità. In particolare, l'assistenza ai bagnanti e le attività didattiche dovranno essere espletate da personale in possesso della qualifica di bagnino rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto, dalla società nazionale di salvamento o altri organismi a questi affiliati.

Il personale utilizzato a qualsiasi titolo all'interno della piscina, sia direttamente dal concessionario sia da eventuali subappaltatori/contraenti non dovrà aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale in relazione al servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi contro la moralità pubblica e il buon costume e ai delitti dolosi contro la persona.

Il concessionario si rende garante nei confronti del Comune per eventuali sub-concessionari regolarmente autorizzati.

La violazione delle norme del presente articolo costituisce inadempimento contrattuale grave, rilevante ai fini dell'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

ARTICOLO 13: RESPONSABILE E ADDETTI

Il concessionario dovrà comunicare al Comune il nominativo del **Responsabile della gestione** del servizio.

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso dei requisiti richiesti in capo al personale a norma del precedente art. 12 e di ottenere dal concessionario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi.

ARTICOLO 14: TARIFFE

Le tariffe massime che il concessionario applicherà all'utenza per l'uso delle strutture e degli impianti, sono quelle stabilite con Delibera di Giunta Comunale N. 111 del 13/12/2016.

ARTICOLO 15: ORARI E CALENDARIO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Il concessionario è tenuto al rispetto di giorni e orari di apertura come di seguito indicati:

APERTURA AL PUBBLICO: **SETTE GIORNI SETTIMANALI**

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 20,00

Non è consentito, a pena di sanzioni e risoluzione contrattuale, l'erogazione del servizio al pubblico oltre gli orari sopra indicati

ARTICOLO 16: SUBCONCESSIONE E INCARICHI A TERZI

È vietato al concessionario cedere le attività previste nel presente Capitolato, come sancito anche dal successivo art. 19.

E' fatta eccezione per le sotto elencate attività accessorie e complementari, per le quali è consentito attivare rapporti contrattuali con terzi:

1. Trattamento acqua, incluse analisi di laboratorio.
2. Pulizie, attività di disinfestazioni e sanificazioni;
3. Interventi di manutenzione ordinaria sulle opere civili e sugli impianti tecnologici.

Le imprese esecutrici di cui il concessionario si avvarrà per l'esecuzione degli interventi sub 1),2) e 3) dovranno essere in possesso di adeguati requisiti ed esperienza specifica nei rispettivi settori di competenza e dovranno osservare durante l'esecuzione degli interventi tutte le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Il Comune riconoscerà solamente il concessionario come responsabile della conduzione del servizio, il quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte di subappaltatori/contraenti.

ARTICOLO 17: CORRISPETTIVO AL COMUNE

Il concessionario si obbliga a versare al Comune il corrispettivo contrattuale scaturente dalla propria offerta, che comunque non potrà mai essere inferiore **ad € 1.000,00**, in un'unica soluzione all'atto della stipula del contratto di concessione. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario/postale presso il tesoriere comunale (CRA-BCC di Battipaglia e Montecorvino Rovella – Ag. Di Acerno).

Il concessionario non potrà rivalersi sull'Amministrazione comunale in caso di eventuali perdite economiche d'impresa derivanti dalla gestione della struttura.

ARTICOLO 18: DIVIETO DI SUB CONCESSIONE, CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

E' espressamente vietata la subconcessione in tutto o in parte del servizio affidato in concessione e degli impianti e delle attrezzature. La violazione di tale divieto comporterà l'immediata decadenza della concessionaria e l'incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 20, senza pregiudizio di ogni altra ragione od azione verso la concessionaria medesima. È vietata, altresì, la cessione del contratto e la cessione dei crediti.

ARTICOLO 19: CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

Il concessionario dovrà prestare apposita cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari ad €. 5.000,00 (cinquemila) quale garanzia degli obblighi per le responsabilità dirette ed indirette poste a carico del Concessionario per effetto del Contratto sottoscritto.

Il concessionario sarà tenuto a stipulare apposito contratto in forma pubblico-amministrativa. Qualora, senza giustificati motivi, non adempia tale obbligo entro il termine all'uopo fissato dal Comune, il Comune stesso può dichiarare la decadenza dell'affidamento ed incamerare l'eventuale cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il risarcimento danni, rimborso spese che il Comune sosterrà durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del concessionario, ivi compresa la differenza di prezzo che il Comune dovesse pagare qualora costretto ad altro e diverso affidamento in caso di risoluzione del contratto per inadempimenti del concessionario.

Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario è obbligato a reintegrare, entro 30 giorni di calendario, la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e che il pagamento avvenga entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al concessionario dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del funzionario comunale competente.

ARTICOLO 20: RINUNCIA ALL'AFFIDAMENTO

Qualora il concessionario non intenda accettare l'assegnazione del contratto non potrà avanzare alcun diritto e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune a seguito di affidamento ad altro soggetto.

ARTICOLO 21: SOSTITUZIONI DEL CONCESSIONARIO

Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di procedere ad affidamento mediante altra procedura (aperta/negoziata/ristretta) nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 22: RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio oggetto del presente capitolato, a terzi e cose, durante l'espletamento dei servizi e in conseguenza dei servizi medesimi.

Il concessionario si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a essi connesse, derivassero al Comune o a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del concessionario.

Il concessionario sarà tenuto a stipulare prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione, una polizza assicurativa per la copertura di Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) derivante dall'attività svolta con massimale unico non inferiore ad €. 1.000.000,00 per i danni a persone, animali e cose incluso anche il personale del Comune di Acerno, a qualunque titolo presenti nell'impianto, e verso propri eventuali prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti massimali € 1.000.000,00 per sinistro con limite di € 500.00,00 per persona.

ARTICOLO 23: PENALI

Il Comune si riserva di applicare le seguenti penali per le fattispecie di infrazione contestata ed accertata, come appresso specificato:

Tipo infrazione	Penale	Causa di risoluzione contrattuale
Mancato rispetto degli orari di erogazione dei servizi indicati nel presente capitolato;	€ 100,00 per ogni infrazione	Cumulo di tre infrazioni durante il periodo di vigenza della concessione
Chiusura della piscina per periodi superiori a due giorni per motivi diversi da quelli meteorici per ogni giornata oltre la seconda.	€ 100,00 per ogni infrazione	Cumulo di due infrazioni durante il periodo di vigenza della concessione
Mancato rispetto delle tariffe stabilite dall'Amministrazione	€ 250,00 per ogni infrazione	Cumulo di due infrazioni durante il periodo di vigenza della concessione
Utilizzo improprio della struttura e/o somministrazione diretta di alimenti, bevande	€ 2.000,00	Una sola infrazione

In caso di contestazione, da formularsi a mezzo di Posta Elettronica Certificata, il concessionario avrà una settimana di tempo per presentare eventuali controdeduzioni.

Le penali saranno rimosse dal Comune mediante versamento da parte del concessionario alla tesoreria comunale entro sette giorni dal ricevimento della contestazione da parte del Comune. Il ritardato pagamento entro i termini prescritti implica una mora del 10% per ogni settimana, o frazione di essa, di ritardo. Superate le due settimane di ritardo il Comune provvederà al recupero delle somme prescritte dalla cauzione di cui al precedente art. 19 In tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di comunicazione di cui appresso, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al concessionario mediante Posta Elettronica Certificata, con invito al reintegro della stessa.

ARTICOLO 24: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, e a quanto previsto nel precedente art.23, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) Mancato rispetto delle normative vigenti in materia di gestione di impianti sportivi;
- b) Mancata osservanza del divieto di subconcessione;
- c) Perdita da parte del concessionario dei requisiti di ordine generale e speciale;
- d) Mancato reintegro della cauzione;

Nei casi previsti dal precedente comma, e in ogni altro caso di risoluzione del contratto per causa imputabile al concessionario, lo stesso incorre nella perdita della cauzione o parte di essa che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Qualora si verificassero, da parte del concessionario, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, anche se riferito ad una solamente delle disposizioni contenute nel presente capitolato, il Comune potrà, previa intimazione a mezzo P.E.C. ad adempiere al concessionario, risolvere il contratto.

Ogni comunicazione del Comune attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, avverrà mediante posta elettronica certificata che il concessionario ha comunicato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ad evidenza pubblica.

ARTICOLO 25: SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula, scrittura, bolli e registrazione del contratto relativo alla concessione del servizio oggetto del presente capitolato, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 26: CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto di concessione saranno rimesse al Tribunale di Salerno. E' esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 27: CONTROLLI E VERIFICHE SUL SERVIZIO EROGATO

Al Comune è attribuita facoltà di controllo e verifica sulle attività inerenti al servizio. Resta salva l'autonomia organizzativa del concessionario entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti dal presente Capitolato. Il Comune potrà in qualsiasi momento ispezionare i locali, gli impianti e le aree di cui al presente capitolato, riservandosi il controllo sul puntuale e regolare svolgimento del servizio.

La vigilanza e il controllo del Comune potranno esplicarsi attraverso ispezioni di ordine tecnico amministrativo ed igienico-sanitario, mediante propri funzionari appositamente delegati allo scopo.

ARTICOLO 28: RICHIAMO A LEGGI ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative vigenti in materia.

La concessionaria è tenuta altresì al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con conseguente assunzione degli oneri derivanti.

Acerno, _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Area Tecnica